

Il nuovo regime delle notificazioni nel procedimento davanti al Giudice di Pace¹

Articolo di Elisabetta **VITONE** e Stefano **ZACCARO**

Il regime delle notificazioni: la nuova normativa

La riforma Cartabia ha, come detto, portato con sé una profonda revisione dell'ambito delle notificazioni con, in particolare, l'introduzione di un principio sotteso a tutti gli ambiti delle procedure notificatorie, il così detto "pec first".

Come vedremo in dettaglio nel proseguo dell'analisi, difatti, la PEC è divenuta – a tutti gli effetti – la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari.

In primis, per quanto attiene alla comunicazione dei biglietti di cancelleria, il nuovo art. 136 c.p.c. abolisce definitivamente la possibilità di trasmissione degli stessi a mezzo fax.

Da notare come, probabilmente per un mancato raccordo normativo – non è stato modificato il disposto dell'art. 125 c.p.c. che a tutt'oggi prevede l'obbligo per il difensore di dichiarare il numero di fax a cui vuol ricevere le comunicazioni di cancelleria. Tale ultima disposizione – divenuta sostanzialmente inutile – dovrà, probabilmente in un prossimo futuro, essere riaccordata con il nuovo regime introdotto dalla modifica dell'art. 136 c.p.c., senza considerare che la Magistratura e gli interpreti potrebbero comunque considerarla abrogata di fatto.

Di importanza centrale, poi, riveste la modifica dell'art. 137 c.p.c. che, con l'introduzione del nuovo comma 5, segna a tutti gli effetti un nuovo regime per le notificazioni che relega la notificazione tramite UNEP a mera eventualità residuale. In vigore del nuovo regime – decorrente dal 30 giugno 2023 – l'avvocato dovrà sempre tentare la notificazione personalmente via PEC – con le modalità previste dalla Legge n.53 del 1994 – e residuerà la possibilità di notificare via UNEP unicamente in due casi:

¹ Articolo così estratto da VITONE-ZACCARO, *Il nuovo procedimento davanti al giudice di pace alla luce del d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia)*, libro in fase di pubblicazione, 2023.

quando il destinatario della notifica non abbia l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC da censire all'interno di uno dei pubblici registri previsti dalla normativa di riferimento;

quando la notificazione non vada a buon fine per cause non imputabili al destinatario della notificazione stessa, qualora – ad esempio – il provider PEC del destinatario o del mittente registri disservizi o malfunzionamenti che rendano impossibile la notificazione stessa.

In tal caso l'avvocato dovrà redigere apposita dichiarazione sottolineando che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Di tale dichiarazione dovrà darsi atto nella relazione di notificazione.

La notificazione in proprio via PEC, quindi, diverrà sostanzialmente obbligatoria in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC censito in un pubblico registro e non sarà più rimessa alla discrezione del Difensore la scelta tra notificazione via UNEP oppure in proprio via PEC.

Stante il suddetto obbligo, il legislatore ha introdotto una particolare procedura di compiuta giacenza della PEC per il caso in cui la notificazione non vada a buon fine per cause imputabili al destinatario, ad esempio per indirizzo disattivato o casella PEC piena.

Tale procedura è oggi prevista dal neo introdotto art. 3 ter della Legge n. 53 del 1994, che prevede espressamente come "quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento".

L'introduzione – quindi – di questa nuova procedura eliminerà alla radice la problematica – purtroppo molto ricorrente – del mancato perfezionamento della notificazione per cause imputabili al destinatario.

La modifica dell'art. 147 c.p.c., poi, si è resa necessaria al fine di armonizzare il regime delle notificazioni con la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 sul tempo delle notificazioni che ha reso parzialmente incostituzionale il disposto di cui all'art. 16 septies del Decreto Legge. 179/2012.

Il nuovo art. 147 c.p.c., quindi, prevede che: "Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7."

Da ultimo – poi – è da porre l'attenzione del lettore sulla modifica dell'art 149 bis c.p.c. che introduce l'obbligo – ove possibile – delle notificazioni via PEC anche per l'Ufficiale Giudiziario che – ad esempio – si accinga a notificare un pignoramento presso terzi o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC.

In base al nuovo testo di detto articolo, quindi, l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale "la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

La notificazione telematica: esclusività e residuali poteri dell'ufficiale giudiziario

Di notevole impatto innovativo appaiono le disposizioni riformate in tema di notificazioni, per le quali va subito osservato però che il legislatore ha inopportunamente alimentato la frammentazione della disciplina tra codice di procedura civile e legge speciale sulle notificazioni in proprio da parte degli avvocati (l. 21 gennaio 1994, n. 53), onerando gli operatori di una faticosa opera di ricomposizione del sistema.

L'impianto complessivo è ispirato all'idea di rendere esclusivo il canale telematico delle notificazioni quando il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a dotarsi di un domicilio digitale (o comunque abbia volontariamente eletto un tale recapito) e di affidare il compimento di questa attività direttamente al difensore, ancorché (come si dirà meglio in seguito) sia il regime transitorio delle disposizioni riformate sia la previsione di alcune residuali ipotesi di notifica con modalità tradizionali rendano manifesto che l'obiettivo può essere oggi soltanto tendenziale (almeno finché non si istituirà un generalizzato obbligo di domiciliatazione digitale per tutti i cittadini).

L'obbligatorio ricorso alle forme telematiche nei casi indicati avrà, dunque, l'impatto applicativo più rilevante con riferimento ai giudizi di impugnazione, il cui atto introduttivo dovrà, nella grande maggioranza delle ipotesi, essere notificato telematicamente nei confronti del procuratore della parte convenuta, in quanto soggetto obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi.

Il compito assegnato dal legislatore delegante (art. 1, 20° comma, lett. a, l. 206/21) era, per l'appunto, quello di trasformare in obbligo l'attuale facoltà del difensore di eseguire con modalità telematiche la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale (v. art. 3 bis l. 53/94) quando il destinatario fosse tenuto per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter d.l. 179/12 ovvero rientrasse tra coloro (persone fisiche, o enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, registri o elenchi professionali o nel registro delle imprese) che, pur non assoggettati ad alcun obbligo, avessero inteso eleggere un proprio domicilio digitale volontario iscritto nell'Indice, anch'esso pubblico, di cui all'art. 6 quater del d.l. 82/05.

I criteri direttivi avevano altresì previsto, per l'ipotesi in cui la notificazione a mezzo pec fosse risultata impossibile o non andata a buon fine, modalità differenti per il completamento dell'attività notificatoria, a seconda della sussistenza o no di una causa imputabile al destinatario. Nel primo caso, infatti, si prescriveva una modalità di notificazione, lato sensu sanzionatoria, da effettuarsi sempre in via digitale, ma mediante inserimento dell'atto a cura dell'avvocato notificante in una area web riservata consultabile dal destinatario; mentre, nel diverso caso di impossibilità o esito infausto della notifica via pec non addebitabili al destinatario, l'avvocato avrebbe dovuto procedere con modalità ordinarie.

Solo in questi ultimi casi, e quando il destinatario fosse risultato privo di domicilio digitale censito in pubblici elenchi, l'avvocato del notificante, previa dichiarazione della sussistenza di una delle circostanze appena indicate (assenza di un domicilio digitale, notificazione impossibile o con esito negativo non imputabile al destinatario), avrebbe potuto chiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica, restando preclusa negli altri casi l'intermediazione di quest'ultimo.

In attuazione dei principi sinteticamente descritti, il decreto delegato ha anzitutto novellato il 2° comma dell'art. 137 inserendo l'avvocato, al fianco dell'ufficiale giudiziario, tra i soggetti istituzionalmente legittimati all'esecuzione della notificazione nel processo civile e ha, inoltre, introdotto un 6° comma nella predetta disposizione, secondo cui l'avvocato esegue «le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge», con la funzione di clausola di rinvio alla normativa speciale in tema di notificazioni in proprio da parte del difensore (v. l. n. 53/94).

Dal nuovo 7° comma del rimaneggiato art. 137 c.p.c. si deduce però che il difensore è divenuto il dominus pressoché incontrastato della notificazione degli atti nel processo civile, mentre la notificazione tramite ufficiale giudiziario è ormai confinata al rango di ipotesi residuale, esperibile soltanto qualora:

- a) l'avvocato che richiede l'intermediazione dell'u.g. non sia tenuto ad eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge;
- b) l'avvocato che richiede l'intervento dell'u.g. attesti che la notificazione a lui prescritta con le modalità indicate sub a) (pec, sercq o altra modalità prevista dalla legge) sia risultata impossibile o non sia andata a buon fine per causa da ritenersi non imputabile al destinatario della stessa.

L'ipotesi sub a) rimanda ai casi in cui il destinatario della notifica sia estraneo al novero di coloro che sono assoggettati per legge all'obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale risultante da pubblici elenchi - non sia dunque un professionista iscritto in albi elenchi istituiti con legge dello Stato, una impresa, individuale o collettiva, una pubblica amministrazione - e, in quanto privato cittadino o ente privato non soggetto all'iscrizione nel registro delle Imprese, non abbia neppure scelto di eleggere un domicilio digitale volontario (registrato nell'elenco pubblico di cui all'art. 6 bis d.leg. 82/05) presso il quale ricevere le notificazioni degli atti giudiziari.

Per delimitare correttamente la fattispecie si è costretti, tuttavia, a guardare fuori dal codice di rito e, segnatamente, al neointrodotta art. 3 ter della l. n. 53/94, il cui 1° comma impone all'avvocato di eseguire la notificazione con modalità esclusivamente digitale (alternativamente a mezzo posta elettronica certificata o mediante servizio di recapito certificato qualificato) verso destinatari obbligati per legge a munirsi di un pubblico domicilio digitale o verso coloro che, pur essendo estranei all'obbligo legale, abbiano eletto un proprio domicilio digitale volontario a norma dell'art. 3 bis, comma 1 bis, c.a.d.

Solo in questo modo si chiarisce, a contrario, che la portata applicativa del nuovo art. 137, 7° comma, c.p.c. consiste nell'autorizzare l'ufficiale giudiziario al compimento della notifica nei confronti di soggetti che siano legittimamente privi di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi: in questo caso, la notifica dovrà essere eseguita dall'ufficiale giudiziario in forma tradizionale e alla stessa potrà, in alternativa, provvedere anche l'avvocato (munito di autorizzazione del proprio consiglio dell'ordine) a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1 l. n. 53/94.

Nell'individuare le ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario è legittimato a compiere la notifica, l'art. 137, 7° comma, fa riferimento ai casi in cui l'avvocato non deve eseguire la notificazione con la posta elettronica certificata, con il servizio di recapito certificato « con altre modalità previste dalla legge»: il significato di quest'ultima locuzione pare rimandare ad una terza tecnica di notifica digitale prevista dal nuovo art. 3 ter, 2° comma, lett. a), della l. n. 53/94, consistente nell'inserimento dell'atto notificando nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi di impresa ed esperibile dall'avvocato nei confronti di imprese o professionisti domiciliati su INI-PEC, solo quando la notifica a mezzo pec o sercq sia risultata impossibile o abbia avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario.

Ne segue che verso destinatari, pur tenuti a registrare il proprio domicilio digitale presso elenchi pubblici, diversi dalle imprese o professionisti iscritti in albi - vale a dire nei confronti delle pubbliche amministrazioni - l'avvocato che non sia riuscito, per cause imputabili al destinatario, ad eseguire la notifica a mezzo posta elettronica o servizio di recapito, potrà validamente richiederne l'effettuazione all'ufficiale giudiziario, potendo annoverarsi questa ipotesi (dato il silenzio della legge) tra quelle in cui l'avvocato «non deve eseguire la notifica con altra modalità prevista dalla legge» (i.e., mediante inserimento dell'atto nell'area web riservata ex art. 359 del codice della crisi d'impresa) a norma dell'art. 3 ter l. n. 53/94.

L'intermediazione sussidiaria dell'ufficiale giudiziario va invece esclusa nelle ipotesi in cui il destinatario della notifica sia una persona fisica o un ente privato munito di un domicilio digitale elettivo ai fini del giudizio e l'avvocato non sia riuscito ad eseguire la notifica per cause imputabili al destinatario: in questi casi, infatti, l'art. 3 ter, 2° comma, lett. b) prevede espressamente che sia l'avvocato (e non altri) a dover eseguire la notifica con le modalità ordinarie.

Riepilogando, la richiesta di intermediazione dell'ufficiale giudiziario a fini notificatori sarà legittima nelle ipotesi in cui il destinatario della notifica non sia un'impresa o un professionista iscritto in albi ovvero quando si tratti di una pubblica amministrazione verso la quale la notifica a cura del difensore sia risultata impossibile o non sia andata a buon fine, anche se per causa imputabile al destinatario.

L'ipotesi sub b) - i cui contorni vanno delineati leggendo tra le pieghe della infelice formulazione linguistica della norma - corrisponde ai casi in cui la notifica, che l'avvocato aveva l'obbligo di eseguire in via digitale (a mezzo pec, sercq o altra modalità indicata dalla legge) sia risultata impossibile o abbia sortito esito infausto per eventi non imputabili al destinatario.

Si può pensare anzitutto a transitorie disfunzioni dei sistemi informatici, che abbiano impedito l'invio o la ricezione della notifica telematica, senza implicare negligenza del destinatario: evenienza certificata, nel caso di invio a mezzo pec, mediante la generazione di un avviso di mancata consegna, restituito al mittente della notifica, con la specificazione del motivo per il quale è stato impossibile dare corso alla trasmissione.

Ma la richiesta di intervento dell'ufficiale giudiziario si giustifica anche in caso di impossibilità per il notificante di accedere alla, tuttora inesistente, piattaforma web riservata (nei casi in cui tale modalità di notifica sia prescritta dalla legge): ciò che potrà verificarsi a causa di temporanei malfunzionamenti e comunque fino a quando tale canale di comunicazione non verrà attivato dal ministero. Infine, tra le cause non imputabili al destinatario legittimanti l'esecuzione della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario pare potersi annoverare anche il caso in cui il difensore notificante risulti sprovvisto di un proprio domicilio digitale dal quale effettuare la notifica telematica".

In generale, la nozione di «cause non imputabili al destinatario» della notifica costituisce un concetto elastico, idoneo a comprendere tutti quegli eventi che abbiano impedito l'esecuzione o il perfezionamento della notificazione in forma telematica per cause estranee al potere di vigilanza e controllo che il destinatario della notifica è tenuto ad esercitare sul proprio recapito digitale.

Va notato infine che l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario nell'ipotesi sub b) è subordinata ad una mera dichiarazione resa dall'avvocato in ordine alla sussistenza della «causa non imputabile al destinatario» che ha determinato l'impossibilità o l'esito infausto della notifica in modalità digitale, dichiarazione della quale dovrà darsi atto nella relata di notifica a mezzo u.g. Non è invece richiesto al difensore di documentare o provare in alcun modo (ad es. attraverso la produzione della ricevuta di mancata consegna) la ricorrenza della fattispecie, il che induce ad escludere qualsiasi potere di rifiuto di adempiere o di sindacato da parte dell'ufficiale giudiziario in ordine alla veridicità della dichiarazione del difensore!.

È dubbio se la dichiarazione resa dal difensore, per attestare l'impossibilità o l'esito negativo della notificazione telematica, possa ritenersi assistita da pubblica fede, in quanto comunque inserita nel procedimento notificatorio in cooperazione con l'ufficiale giudiziario, non diversamente da quanto la giurisprudenza afferma con riferimento alle attestazioni rese dall'agente postale che abbia infruttuosamente tentato la notifica ai sensi dell'art. 81. 890/82: l'inserimento nella relata della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario potrebbe deporre in tal senso, anche tenuto conto che detta dichiarazione non può essere inserita dall'avvocato nella propria relata di notifica telematica, atteso il carattere meramente virtuale e anticipato della stessa rispetto al compimento della notifica.

La notifica da parte dell'ufficiale giudiziario: modalità esecutive

Delineate le ipotesi in cui è consentita l'esecuzione della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, occorre chiarire quali siano le modalità prescritte dalla riforma in tale eventualità.

Il nuovo 1° comma dell'art. 149 bis c.p.c. - modificato in attuazione del criterio direttivo contenuto nell'art. 1, 20° comma, I. n. 206/21 volto ad «adottare misure di semplificazione della notificazione, quando la stessa è eseguita dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici» - prescrive che l'ufficiale giudiziario è tenuto a compiere la notifica in forma digitale (a mezzo pec o servizio di recapito qualificato) nei confronti del destinatario che rientri tra coloro che la legge obbliga a dotarsi di un proprio domicilio digitale risultante da pubblici elenchi ovvero di chi, pur non rientrando tra tali soggetti, abbia deciso di eleggere domicilio volontario ai sensi dell'art. 3 bis d.leg. 82/05.

Anche in questo caso la portata della riforma è tale da trasformare la facoltà di notifica in forma digitale, prevista dalla disciplina previgente, in obbligo per l'ufficiale giudiziario di provvedere secondo modalità telematiche verso i destinatari innanzi individuati.

Tuttavia, come s'è detto, l'esecuzione della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, su richiesta dell'avvocato, nei confronti dei suddetti destinatari è ammessa dalla legge in via soltanto sussidiaria (a norma del nuovo 7° comma dell'art. 137 c.p.c.), a condizione che la notifica esperita in via telematica dall'avvocato non sia stata possibile o non sia andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario, attestate come tali dal difensore.

Si potrebbe allora essere indotti a credere che la notifica telematica da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 bis riformato sia stata concepita quale mero doppiopione di quella già infruttuosamente tentata (sempre in via telematica) dall'avvocato in prima battuta: se così fosse, però, una pratica utilità della norma potrebbe intravedersi soltanto in quelle ipotesi in cui la prima notifica telematica non sia andata a buon fine per malfunzionamenti transitori dei sistemi informatici, nella prospettiva di un loro auspicabile superamento in occasione del compimento della nuova notifica telematica a mezzo u.g.

Se tuttavia, nella consueta opera di ricomposizione cui è chiamato l'interprete della riforma, si valorizza il tenore del nuovo 3° comma dell'art. 3 ter della legge n. 53/1994, secondo cui la notificazione del difensore nei confronti dei predetti destinatari (obbligati a dotarsi di un domicilio digitale o comunque provvisti di domicilio digitale elettivo) rivela impossibile o non andata a buon fine per causa non imputabile al notificato «si esegue con la modalità ordinaria», ci si avvede che anche l'ufficiale giudiziario, a cui l'avvocato potrebbe rivolgersi dopo l'infruttuoso tentativo telematico, è tenuto ad effettuare la notifica secondo le modalità tradizionali.

Si scongiura così il rischio di trasformare l'attività dell'ufficiale giudiziario in un inutile allungamento dei tempi processuali e si resta fedeli a quella che sembra essere la ratio della riforma sul punto, vale a dire che all'esito infausto della notifica telematica non addebitabile al destinatario debba far seguito il ricorso alle modalità tradizionali di notifica.

Così stando le cose, il nuovo art. 149 bis potrà trovare applicazione nelle (sole) ipotesi in cui il mittente risulti sprovvisto di un proprio domicilio digitale (ad esempio perché soggetto che può stare in giudizio personalmente), sicché non vi sia stato un primo tentativo di notifica telematica da parte del difensore, ovvero quando l'atto da notificare rientri tra quelli rimessi alla competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario (es: pignoramento immobiliare o presso terzi; preavviso di rilascio) e sia diretto verso destinatari obbligati per legge a dotarsi o che abbiano volontariamente scelto di eleggere un proprio domicilio digitale risultante da pubblici elenchi.

Modalità differenti per la notifica: impossibilità della stessa ed imputabilità al destinatario

L'intermediazione dell'ufficiale giudiziario è invece preclusa, come detto, allorché la notifica, che l'avvocato ha l'obbligo di eseguire in via telematica verso i soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, lett. 1) e b) della l. n. 53/94, sia risultata impossibile o non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.

A fronte del verificarsi di tale evenienza il difensore resta l'unico soggetto onerato di eseguire la notifica, con conseguente impossibilità per lui di rivolgersi all'ufficiale giudiziario (che sarebbe legittimato a rifiutare il compimento della notifica): la legge prescrive tuttavia il ricorso a modalità di notifica differenziate a seconda della tipologia del destinatario.

È però necessario, in via preliminare, regolare i confini della nozione di «causa imputabile al destinatario», a motivo della quale la notificazione da parte del difensore a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo.

Qualche supporto esegetico può trarsi dall'art. 16, 6° comma, d.l. 179/12 che, nel disciplinare la pur diversa ipotesi delle «comunicazioni (e notificazioni) telematiche di cancelleria», prescrive che queste debbano eseguirsi esclusivamente mediante deposito in cancelleria se dirette a soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non abbiano provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo. Analoghe modalità, aggiunge l'ultimo periodo della disposizione richiamata, dovranno essere osservate in ipotesi di mancata consegna, del messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione o notificazione, per «cause imputabili al destinatario».

Una causa imputabile al destinatario potrà dunque senza dubbio ravvisarsi, nel regime introdotto dalla riforma, quando la notifica in via telematica sia risultata impossibile per il difensore (rectius, l'avvocato notificante non abbia neppure potuto intraprenderla) in quanto il destinatario, pur avendo l'obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale, non abbia provveduto ad attivarlo e/o a comunicarlo al soggetto abilitato a curarne l'inserimento in uno dei pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 16 ter d.l. 179/12.

L'addebitabilità al destinatario ricorrerà inoltre quante volte la notifica telematica (pur intrapresa) non abbia sortito esito positivo per cause riconducibili ad un difetto di diligenza da parte del titolare del domicilio digitale nell'assolvimento dell'onere di regolare verifica e tenuta della propria casella elettronica, tali da determinare la generazione, da parte del sistema informatico, di un avviso di mancata consegna della notifica.

Vicende, queste, che possono indifferentemente riguardare tanto i soggetti che siano obbligati per legge a dotarsi di un proprio domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, quanto i destinatari estranei a tale obbligo (privati cittadini o enti di diritto privato non soggetti ad obbligo di iscrizione al Registro imprese) che abbiano deciso di eleggere un proprio domicilio digitale volontario censito nel registro pubblico ex art. 6 bis d.leg. 82/05.

Si tratta delle ipotesi, frequentemente esaminate nella giurisprudenza con riferimento alle comunicazioni di cancelleria o alle notificazioni a istanza di parte effettuate presso la cancelleria a norma dell'art. 16 sexies d.l. 179/2012 nei confronti di difensori esercenti extra districtum, in cui la notifica digitale non sia andata a buon fine perché il domicilio digitale del destinatario sia risultato saturo, a causa dell'esaurimento dello spazio disponibile, affetto da virus o comunque inaccessibile per negligenza del destinatario.

La diverse modalità di notificazione con riferimento alla tipologia del destinatario

Al verificarsi di una delle evenienze indicate nel paragrafo precedente - impossibilità di effettuare la notifica o mancata consegna della stessa per cause imputabili al destinatari - le modalità di esecuzione della notifica, necessariamente rimessa al difensore, divergono a seconda del destinatario.

A) Se il notificando è un soggetto (impresa o professionista) tenuto ad iscriversi nel pubblico registro INI-PECI, l'avvocato esegue la notifica mediante inserimento dell'atto (a spese del richiedente) in un'area web riservata, disciplinata dall'art. 359 del codice della crisi di impresa, dichiarando la ragione (imputabile al destinatario) per cui la notifica sia risultata impossibile o non si è perfezionata.

In tal caso la notifica si avrà per eseguita, nei confronti del destinatario, a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'inserimento, con una soluzione chiaramente ispirata al perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o dell'art. 81 n. 890/82: analogamente a quanto previsto per le ipotesi in cui la notifica tradizionale non sia andata a buon fine per rifiuto o per temporanea irreperibilità del destinatario, è previsto dalla disciplina in materia di crisi di impresa e insolvenza (v. art. 359, 2° comma, codice della crisi d'impresa) che il destinatario sia informato dell'avvenuta notifica e messo in condizione di accedere agevolmente al contenuto dell'atto (mediante comunicazione di un link di ingresso all'area web riservata).

Nel limitarsi a disporre che «la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento», l'art. 3 ter, 2° comma, lett. a), 1. n. 53/1994 intende riferirsi chiaramente al perfezionamento in capo al destinatario, mentre nulla dice in ordine al tempo in cui tale notificazione possa intendersi già eseguita in favore del notificante, permettendo in tal modo la considerazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, accolto anche in ambito telematico.

Muovendo dal rilievo che la notificazione mediante inserimento dell'atto nell'area web riservata fa seguito al mancato perfezionamento della notifica telematica per causa imputabile al destinatario, e che non possano dunque farsi ricadere sul notificante le conseguenze della negligenza del destinatario, è doveroso ritenere che il principio di anticipazione degli effetti della notifica operi in questi casi nel senso di retrodatarli, in favore del notificante, al momento di generazione della ricevuta di accettazione della prima notificazione telematica intrapresa dal difensore, pur conclusasi con esito negativo (mancata consegna).

Analoga soluzione non è però percorribile quando la prima notifica telematica (a mezzo pec o ser-cq) sia risultata impossibile per causa imputabile al destinatario (come nel caso di mancata istituzione o disattivazione del domicilio digitale del notificato), stante l'assenza di una ricevuta di accettazione della notifica, in questo caso neppure intrapresa: non resta dunque che fissare il perfezionamento anticipato in favore del notificante al momento dell'attestazione di avvenuto inserimento dell'atto nell'area web, anche se ciò comporta la poco commendevole conseguenza di far ricadere sul notificante il tempo occorrente per la ripresa del procedimento notificatorio, resasi necessaria per la condotta imputabile del destinatario.

La disposizione (art. 3 ter, 2° comma, lett. a) individua qui una modalità esclusiva di notificazione a cura del difensore, con la conseguenza che qualsiasi diversa modalità seguita (notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta) determinerebbe una invalidità della notifica alla stregua dell'art. 11 della l. n. 53/94, che commina la nullità rilevabile d'ufficio delle notificazioni compiute senza l'osservanza delle disposizioni della suddetta legge, salva la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma, c.p.c.

Merita sottolineare che la modalità di notificazione prescelta dalla riforma, in ipotesi di causa imputabile al destinatario, costituisce un deciso cambio di passo rispetto al regime attualmente in vigore e testimonia una presa di posizione ispirata ad un chiaro favor per il notificante.

Il diritto vivente consolidatosi ante riforma ha escluso infatti la possibilità dell'avvocato di ricorrere alla notifica dell'atto tramite deposito (fisico) in cancelleria - di cui la nuova notifica mediante inserimento nell'area web costituisce un chiaro epigono - a seguito di una notifica telematica non perfezionatasi o rivelatasi impossibile per causa imputabile al destinatario, ritenendo persistere sul notificante l'onere di rinnovare con immediatezza la notifica nelle forme ordinarie o, quando il destinatario sia un difensore, presso il domicilio fisico da questi

eventualmente eletto, e precisando che solo in caso di tempestiva rinnovazione possano conservarsi gli effetti della notifica originaria.

Si codifica così, se pur implicitamente, a livello della normativa primaria, un generale onere di verifica periodica e di regolare tenuta del proprio domicilio digitale a carico dei soggetti tenuti per legge ad attivarlo, ad oggi rintracciabile soltanto nella disciplina regolamentare di settore ed esclusivamente riferito ai cd. soggetti abilitati esterni del p.c.t. (i difensori delle parti, esperti o ausiliari del giudice) dall'art. 20, 5° comma, d.m. 44/11.

Va infine osservato, sul punto, che la scelta operata dal legislatore della riforma finisce per ridimensionare ulteriormente (con una implicita abrogazione della disposizione, in forza delle regole di successione delle leggi nel tempo) il raggio applicativo dell'art. 16 sexies d.l. 179/12, la cui finalità era quella di circoscrivere l'ammissibilità della notifica mediante deposito in cancelleria nei confronti del difensore alle sole ipotesi in cui ricorresse il duplice concorrente presupposto della notifica telematica risultata impossibile per causa imputabile al difensore destinatario (disattivazione o inesistenza del domicilio digitale) e della omessa elezione di domicilio fisico alternativo da parte del difensore ex art. 82 r.d. n. 37/34 (o nelle altre ipotesi di domiciliazione obbligatoria previste ex lege).

Quando le nuove norme diverranno efficaci, alla accertata impossibilità di eseguire la notifica telematica per causa imputabile al difensore destinatario non potrà fare seguito la notificazione in cancelleria, in quanto il notificante avrà l'onere di procedere alla notificazione digitale presso l'area web riservata ex art. 359 d leg. 14/19. Solo quando anche questa seconda modalità di notifica digitale risultasse impossibile, per inaccessibilità della piattaforma, potrebbe trovare residua applicazione l'art. 16 sexies, con la conseguente esecuzione della notifica mediante deposito dell'atto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, sempre che il destinatario abbia ommesso di eleggere un proprio domicilio fisico (diversamente trovando applicazione la notificazione nelle forme ordinarie presso quest'ultimo).

B) Qualora invece la causa che ha reso impossibile o ha determinato l'esito negativo della notificazione telematica (disattivazione della casella, casella piena o inaccessibile) esperita dal difensore sia addebitabile ad un destinatario (persona fisica o ente di diritto privato) non soggetto ad obbligo di iscriversi ad albi professionali o al registro delle imprese, che aveva volontariamente eletto un domicilio digitale risultante dal pubblico elenco ex art. 6 quater d. leg. 82/05, il nuovo art. 3 ter, 2° comma, lett. b) 1. n. 53/94 prescrive che l'avvocato è tenuto a ripetere la notificazione con le modalità tradizionali: il riformatore ha così sostanzialmente sancito che il destinatario non professionale, non assoggettato all'obbligo legale di dotarsi di un domicilio digitale, non risponde della eventuale incuria nella gestione del proprio recapito elettronico, salva la possibilità per la controparte di invocare l'applicazione dell'art. 92, 1° comma, ult. periodo.

La relazione illustrativa chiarisce che la soluzione di optare in queste ipotesi per la notifica nelle forme ordinarie (anziché in quelle virtuali mediante upload nell'area riservata) è stata animata dall'intento di assicurare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione della delicatezza del procedimento notificatorio verso tali soggetti, ancorché ciò abbia comportato un (asseritamente) lieve scostamento rispetto ai criteri fissati nella legge delega, ove si prevedeva (v. art. 1, 20° comma, lett. b, 1. n. 206/21) la notificazione mediante inserimento nell'area web, quale unica conseguenza della notifica telematica risultata impossibile o non andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, a prescindere dalla tipologia di quest'ultimo.

Non sembra revocabile in dubbio che qui il legislatore delegato abbia travalicato i pa. ieri issati dal parlamento. Se è vero che, per costante giurisprudenza costituzionale ritiene che l'art. 76 Cost. non sia di per sé ostativo a norme delegate che costituiscano uno sviluppo e, talora finanche, un completamento delle direttive del delegante, è altrettanto assodato che la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante va condotta alla luce della ratio dell'intervento riformatore.

Ratio che sembra doversi rinvenire nell'intenzione di delineare una disciplina "sanzionatoria" unitaria, consistente nella previsione di una modalità di notifica lato sensu presuntiva, a carico di qualunque destinatario, titolare di domicilio digitale, a cui sia causalmente imputabile l'impossibilità o l'esito infausto della notificazione telematica.

La circostanza che tale condotta negligente provenga da un soggetto obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale (avvocati o imprese) o da un soggetto che, pur non essendovi tenuto (persone fisiche o enti privati), abbia volontariamente deciso di dotarsene avrebbe dovuto restare del tutto irrilevante sul piano delle conseguenze processuali, pena l'incentivazione di comportamenti strumentali o di totale trascuratezza del proprio recapito elettronico da parte di alcuni destinatari.

Altrimenti detto, colui che risulti titolare (non importa se per legge o per spontanea determinazione) di un domicilio digitale censito in pubblici elenchi ha l'onere di verificarne periodicamente la regolare accessibilità e la corretta tenuta, ingenerando nel notificante un legittimo affidamento, con la conseguenza di poter essere chiamato a rispondere della propria irreperibilità.

La notifica verso le pubbliche amministrazioni e le ipotesi di notifica mediante consegna diretta a cura del difensore

Questo travisamento dei criteri fissati dal legislatore delegante si riscontra anche con riferimento alle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni: benché tali soggetti rientrino a pieno titolo tra quelli assoggettati per legge all'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi (v. comb. disp. degli art. 3 bis 1. n. 53/94 e 16 ter di 179/12), nulla ha previsto il decreto attuativo per l'ipotesi in cui la notifica telematica esperita dall'avvocato (a mezzo pec o sercq) nei confronti di una pubblica amministrazione sia risultata impossibile o abbia sortito esito negativo per causa imputabile al destinatario.

L'evenienza è, tuttavia, parzialmente contemplata dal disposto dell'art. 16, 13° comma, d.l. 179/12 alla cui stregua, quando la pubblica amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale al ministero della giustizia ai fini dell'inserimento nel registro p.a, di cui all'art. 16, 12° comma, del richiamato decreto, la notificazione ad istanza di parte può essere eseguita ai sensi dell'art. 16 ter, comma 1 ter, d.l. 179/12, vale a dire sempre in via telematica, ma presso un elenco alternativo al c.d. "registro p.a.", denominato «registro I.p.a.» e disciplinato dall'art. 6 ter d.leg. 82/05.

Sul punto, il legislatore della riforma è intervenuto attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1 bis nell'art. 3 bis della legge n. 53/94, che ha cura di precisare che la notificazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata (al di fuori dei casi in cui la p.a. è rappresentata in giudizio dall'avvocatura dello Stato) presso l'indirizzo elettronico «individuato ai sensi dell'art. 16 ter comma 1 ter» d.l. 179/12.

Nonostante l'equivoca formulazione normativa, si deve escludere che per questa via si sia voluto elevare al rango di «pubblico elenco» il registro I.p.a - che, non a caso, rimane estraneo al catalogo tassativo di tali elenchi, contenuto nel 1° comma dell'art. 16 ter - quanto piuttosto ribadire, anche nello specifico contesto delle notificazioni telematiche a cura del difensore, che la notificazione alla p.a. presso il domicilio digitale risultante dal registro I.p.a. è ammessa soltanto in via sussidiaria, quando non sia rinvenibile un domicilio digitale presso il pubblico registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 16, 12° comma, d.l. 179/1230.

Senonché, le disposizioni appena richiamate consentono di disciplinare le sole ipotesi in cui la notificazione verso la p.a. sia risultata inizialmente «impossibile» per inesistenza di un domicilio digitale presso l'elenco pubblico e si sia potuta successivamente perfezionare presso il domicilio digitale alternativo risultante da altro registro degli enti pubblici, c.d. I.p.a.

Rimangono però totalmente neglette le ipotesi in cui la notifica telematica non sia andata a buon fine per causa imputabile alla p.a. destinataria (ad esempio perché il domicilio digitale alla stessa intestato sia risultato pieno, disattivato o inaccessibile in quanto affetto da virus) o tale notifica risulti radicalmente impossibile per inesistenza di qualunque recapito digitale della p.a. (sia presso il registro ufficiale, sia presso quello I.p.a.).

Attesa la natura eccezionale, e dunque di stretta interpretazione, delle modalità di perfezionamento presuntivo della notificazione mediante inserimento dell'atto nell'area web riservata - previste ad esclusivo carico di destinatari che siano imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC -, è giocoforza ritenere che la notificazione risultata impossibile o non andata a buon fine per causa imputabile alla p.a. destinataria debba essere necessariamente compiuta con modalità tradizionali. Il che, a ben vedere, finisce per alimentare un ingiustificabile regime di favore per il destinatario pubblico, sollevato dalle conseguenze negative che invece ricadono su altri destinatari (professionisti e imprese) egualmente obbligati a dotarsi di un proprio domicilio digitale risultante da pubblici elenchi.

Tirando le fila dell'analisi condotta nei precedenti paragrafi, può concludersi che al fondo del barocco meccanismo tratteggiato dalla riforma si pone la necessità di distinguere le fattispecie che integrino la causa imputabile al destinatario da quelle altre situazioni in cui la mancata consegna o l'impossibilità della notifica possano invece ricondursi a disfunzioni di sistema o comunque non appaiano addebitabili al notificato, perché da tale qualificazione può dipendere la scelta delle modalità per l'esecuzione della notifica (inserimento dell'atto nell'area web o modalità tradizionali), l'individuazione del soggetto legittimato a compierla (solo il difensore o anche l'ufficiale giudiziario) e, in definitiva, anche la validità dell'attività stessa, salvo naturalmente il possibile operare delle sanatorie per raggiungimento dello scopo.

Non è difficile pronosticare che la complessità intrinseca del sistema così congegnato, l'esistenza di talune zone grigie, a causa della molteplicità degli eventi informatici che possono determinare il mancato perfezionamento della notifica e della non sempre facile comprensibilità delle cause sulla base delle relative ricevute elettroniche, nonché infine alcune incognite procedurali dovute alla mancata attivazione delle piattaforme tecnologiche per l'inserimento dell'atto nell'area web determineranno una partenza in salita di queste innovazioni, con la ragionevole prospettiva che il loro risultato immediato sarà quello (più che di velocizzare e semplificare le relazioni tra gli attori del processo) di alimentare il contenzioso sulle questioni procedurali-informatiche.

Di piccolo cabotaggio e di mero adeguamento al nuovo regime di trasmissione digitale degli atti sono le novità rispettivamente introdotte negli artt. 4 1. n. 53/94 e 136 c.p.c.

La prima modifica, consistente nell'aggiunta di un periodo finale al comma 1° del citato art. 4 secondo cui «per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3 ter, commi 1 e 2», ha lo scopo di chiarire che la modalità di notificazione a cura dell'avvocato in via diretta, mediante consegna fisica di copia dell'atto nel domicilio del destinatario (quando questi sia un avvocato che abbia la qualifica di domiciliatario del destinatario), in materia civile e stragiudiziale, deve sottostare alla nuova regola generale della priorità del canale telematico.

Pertanto, il neointrodotta periodo finale del 1° comma dell'art. 4 prevede che a tale modalità cartacea di notifica possa farsi luogo soltanto quando non sussista l'obbligo del difensore di provvedere alla notifica in via telematica, mediante trasmissione al domicilio digitale (a mezzo pec o sercq) o mediante inserimento dell'atto nello spazio web riservato disciplinato dall'art. 359 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il che val quanto dire che la facoltà di notifica mediante consegna diretta tra avvocati risulterà applicabile solo quando la notifica telematica si sia rivelata impossibile o non sia andata a buon fine per cause non imputabili al difensore destinatario.

La modifica apportata al 3° comma dell'art. 136 c.p.c. prende atto della desuetudine del telefax e sopprime la possibilità di provvedere alla comunicazione di cancelleria mediante tale

strumento, lasciando in vita la sola facoltà di provvedervi mediante rimessione del biglietto di cancelleria all'ufficiale giudiziario per la notifica: a tale modalità di comunicazione tradizionale potrà farsi luogo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 16, 8° comma, d.l. 179/12, quando non sia stato possibile procedere alla comunicazione in forma telematica, per impedimenti oggettivi non imputabili al destinatario o perché il destinatario sia estraneo al novero di coloro che sono obbligati dalla legge a dotarsi di un proprio domicilio digitale.

Nonostante tale soppressione, l'art. 125, 1° comma, ult. periodo c.p.c. tuttora prevede l'obbligo del difensore di indicare il proprio numero di fax nel primo atto difensivo, obbligo la cui inosservanza continua anche ad essere espressamente sanzionata dall'art. 13, comma 3 bis, d.p.r. 115/02 con l'aumento del contributo unificato fino alla metà.

Se non si voglia ritenere la mancata abrogazione anche di tali disposizioni quale frutto di una mera svista del legislatore della riforma, un residuo spazio applicativo del fax potrebbe intravedersi soltanto in materia di notificazioni ex art. 151 c.p.c., quando il giudice abbia ordinato l'esecuzione della notifica in forme diverse da quelle stabilite dalla legge».